



COMUNE DI CARISOLO

Provincia di Trento

☎ 0465 501176 – Fax 0465 501335

sito: www.comune.carisolo.tn.it

e – mail comune@pec.comune.carisolo.tn.it

C.F. e P.IVA: 00288090228

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 88 della Giunta Comunale

OGGETTO: Finanziamenti PNRR - M2C4 Investimento 4.2 “Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Affidamento di attività strumentali a GEAS S.p.A.: esame ed approvazione della convenzione relativa alla progettazione esecutiva concernente la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, nel Comune di Carisolo. CUP: D58BH22001710006; CIG: affidamento Società in house: B2AE73C87C



L’anno **duemilaventiquattro**, il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **22.28** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

I Signori risultano:	Presente	Assente	
		Giu.	Ing.
Povinelli rag. Arturo – Sindaco	X		
Maestri Richard	X		
Beltrami Cesare	X		
Maestri Monica	X		

Assiste il Segretario Comunale de Stanchina dott. Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Povinelli rag. Arturo, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 L.R. 3 maggio 2018, n. 2)

Su conforme dichiarazione del messo comunale, io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno

01/08/2024

all’albo pretorio ed all’albo informatico per rimanervi esposta per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Elsa Masè

OGGETTO: Finanziamenti PNRR - M2C4 Investimento 4.2 "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Affidamento di attività strumentali a GEAS S.p.A.: esame ed approvazione della convenzione relativa alla progettazione esecutiva concernente la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, nel Comune di Carisolo. CUP: D58BH22001710006; CIG: affidamento Società in house: B2AE73C87C



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- è intenzione dell'amministrazione comunale realizzare alcuni interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, alla digitalizzazione e al monitoraggio degli acquedotti comunali, al fine di rendere più efficace ed efficiente il servizio di acquedotto nonché preservare e valorizzare nel miglior modo possibile il bene "acqua" sempre più prezioso.
- i suddetti interventi potevano essere oggetto di richiesta di finanziamento sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R. – missione 2 / componente 4 / investimento 4.2), ai sensi dell'avviso pubblicato l'8 marzo 2022 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 18.08.2022, esecutiva, si è provveduto ad affidare a GEAS S.p.A., tramite stipula di apposita convenzione, l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio degli acquedotti di Carisolo, verso il corrispettivo complessivo di € 8.600,00.= + IVA;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10.10.2022, esecutiva, si approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica degli "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano del Comune di Carisolo", così come redatto dall'ing. Paolo Viviani con studio a Carisolo (TN) e dall'ing. Anna Alberti con studio a Carisolo (TN), incaricati dalla GEAS S.p.A., nell'importo complessivo di € 2.680.430,35.= di cui € 1.665.838,25.= per lavori ed € 1.014.592,11.= per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con nota di data 18.05.2022 si provvedeva a presentare richiesta di finanziamento a valere sul PNRR - M2C4 - I4.2 presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- con decreto direttoriale n. 229 del 21.06.2024, il Comune di Carisolo risulta assegnatario di finanziamento sul PNRR a valere sulla Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica Misura 4: Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.
- a livello nazionale è stato approvato il D.Lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici), e di conseguenza la Provincia Autonoma di Trento ha adeguato l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici con le relative modifiche alle leggi provinciali vigenti in materia.
- in particolare la progettazione non è più suddivisa su tre livelli (preliminare-definitivo-esecutivo), ma su due livelli (PFTE – esecutivo), pertanto il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31/2022 sopra citata, dovrebbe essere adeguato ora al livello di PFTE e poi esecutivo richiesti dalla normativa ora vigente
- è possibile omettere il livello relativo alla progettazione di fattibilità tecnico – economica ai sensi dell'art. 41, c. 5, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di una manutenzione straordinaria delle reti di distribuzione dell'acqua (restando inteso che il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti normativamente per il livello di progettazione omesso)
- dati i tempi molto ristretti solitamente stabiliti per la realizzazione degli interventi finanziati con fondi PNRR si rende necessario procedere con celerità all'affidamento degli incarichi tecnici relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva dell'intervento in oggetto citato, tenuto conto anche del fatto che trattandosi di un progetto di interesse generale, che per le sue peculiarità

potrà essere sfruttato in vari modi per la tutela di un bene indispensabile com'è l'acqua, indipendentemente dall'effettivo ottenimento del finanziamento

Preso atto che le disposizioni vigenti (art. 20 e art. 21 della L.P. 10.09.1993 n. 26) prevedono in primo luogo il ricorso a professionalità interne per l'espletamento degli incarichi professionali nei servizi dell'architettura ed ingegneria e, solo quale ipotesi residuale, la possibilità di ricorrere a professionalità esterne dotate di specifiche competenze e di adeguate tecnologie.

Evidenziato che:

- il personale dell'area tecnica è attualmente impegnato, oltre che a far fronte alle necessità quotidiane connesse alla gestione ordinaria anche al controllo e vigilanza di alcune opere pubbliche in esecuzione;
- nessuna figura dipendente dell'Amministrazione del Comune di Carisolo in servizio dal prossimo mese è dotato di competenze tecniche specifiche in acquedotti che richiedono conoscenze peculiari in materia acquedottistica ed idraulica nonché delle tecnologie innovative del settore.

Considerata l'urgenza imposta dalle milestone di progetto ed il conseguente carattere improcrastinabile dei lavori, e tenuto conto dei tempi necessari per assicurare l'ultimazione degli stessi, anche alla luce delle complessità tecniche e climatiche del territorio montano, si ritiene opportuno affidare la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva a GEAS S.p.A., in quanto la stessa si è già occupata della redazione della documentazione necessaria per l'ammissione al finanziamento in argomento ed è da molti anni incaricata del controllo e manutenzione degli acquedotti comunali, pertanto conosce lo stato degli stessi ed ha maturato un'indubbia esperienza in materia acquedottistica.

Dato atto che:

- che il Comune di Carisolo è un ente locale socio di GEAS S.p.A. con una quota pari allo 1,33% del capitale sociale;
- che GEAS S.p.A. - quale società in house multisocio – è attratta alla disciplina del controllo analogo congiunto, come da vigente statuto e relativo regolamento di controllo analogo congiunto, in esecuzione degli artt. 5 (c. 9 escluso) e 192, D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 2, c. 1, lett. d); 4, cc. 2, lett. a) e d) e 5; 16, del D.Lgs. 175/2016;
- la governance della GEAS S.p.A. prevede un organo amministrativo collegiale, all'interno di una forma giuridica compatibile con l'art. 3 del D.Lgs. 175/2016;
- l'art. 4, c. 2, lett. d), del D.Lgs. 175/2016 recita: «2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: [...]; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento» e che il successivo c. 5 recita: «5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti»

Precisato che

- l'art. 7, comma 2, D.Lgs. 36/2023 recita: «2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato). Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i

parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.»;

- in relazione a quanto previsto nella precedente alinea si precisa che:

1. trattasi di prestazioni strumentali (non servizi pubblici) disponibili sul mercato in regime di concorrenza;
2. è stata effettuata la valutazione della congruità economica dell'offerta sopraccitata;
3. l'oggetto interessa la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione di interventi di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti stesse, per un importo complessivo di spesa di € 2.680.430,35.=-;
4. per quanto riguarda l'affido dei servizi e le attività connesse, questi seguiranno, per quanto esternalizzato, le procedure pubbliche di affidamento e pertanto eventuali economie ottenute dalla Società ricadranno a totale beneficio del Comune sulla base di adeguata rendicontazione in similitudine al caso in cui l'intervento fosse gestito in amministrazione diretta;
5. per quanto riguarda le competenze spettanti alla GEAS S.p.A. queste sono a copertura dei costi totali operativi ed extra operativi a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della Società, onnicomprensivi delle attività di coordinamento, controllo e verifica e rendicontazione, a sostegno dell'offerta che ha come obiettivo quello di risultare congrua e vantaggiosa rispetto all'affidamento al libero mercato di tali attività diversificate e complesse;
6. quanto sopra anche con riferimento all'immediata disponibilità che si richiede per l'avvio dell'iniziativa, a fronte di un rischio ritenuto per l'Ente socio e per la Società compatibile e ragionevole, quale fattore distintivo a favore della collettività di riferimento, viceversa non riscontrabile sul mercato;
7. va inoltre considerato, ai fini della congruità del rapporto "qualità-prezzo" dell'offerta della GEAS S.p.A. che la medesima pone nella condizione il Comune di evitare l'impiego di risorse umane e tecniche interne che avrebbero comunque un loro costo significativo e ad oggi non disponibili in quanto, di fatto l'attuale dotazione organica del personale interno non consente, di ipotizzare una realizzazione interna dell'opera in oggetto;
8. le prestazioni ricomprese nella proposta della GEAS S.p.A., sopra richiamate sono ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell'Ente e della Collettività, atteso che non sussistono "ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house" (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto, sez. I 25/08/2015 n. 949 per poter motivare l'indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione). Va tuttavia precisato che, secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, la natura tecnico-discrezionale della valutazione effettuata dalla P.A. fa sì che essa sfugga all'ordinario sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che questa non si presenti manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità od arbitrarietà, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti.
9. le ragioni del mancato ricorso al mercato sono pertanto da individuarsi nel patrimonio esperienziale posseduto dalla GEAS S.p.A., nella congruità e ragionevolezza dell'offerta in una logica "qualità/prezzo", nella possibilità di direttamente monitorare le performances della partecipata nelle varie fasi del ciclo di produzione dell'attività; nella conoscenza del territorio, da altri operatori economici non parimenti posseduta; nella necessità del rispetto dei tempi molto stretti per la conclusione e rendicontazione dei lavori.

Visto ed esaminato l'allegato A/convenzione e rilevato che:

- la Convenzione oggetto di approvazione disciplina i rapporti di contesto, economici e finanziari e quindi la disciplina da applicarsi alla scadenza della medesima;
- l'impegno di spesa, derivante dal presente provvedimento, risulta coerente con le previsioni economiche – finanziarie del Comune di Carisolo, in quanto detta iniziativa è contenuta negli strumenti programmatici;
- tenendo conto di quanto fin qui precisato, il rapporto "qualità/prezzo" trova specifica ottimizzazione nell'affidamento in house alla sopraddetta partecipata, in alternativa allo sviluppo in economia o tramite appalti o ad altre ipotesi gestorie previste dal vigente ordinamento;

Preso atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 dd. 30.12.2020 venne approvata la convenzione con GEAS Spa per il "Rifacimento di parte dell'acquedotto comunale di Carisolo" e con successiva

deliberazione della Giunta comunale n. 80 dd. 12.10.2022 venne approvata la convenzione con GEAS Spa per la “realizzazione nuova rete acquedotto in Piazza 2 Maggio e zone limitrofe”;

- parte degli interventi progettati ed in fase di esecuzione relativi all'opera suddetta possono rientrare nei lavori in argomento avendone le stesse caratteristiche e rispondendo alle stesse finalità previste per l'ammissione a finanziamento a valere appunto sul PNRR e quindi gli stessi risultano già progettati ed in fase di realizzazione

- nel momento in cui si sarà in grado di definire precisamente il valore delle lavorazioni legate al progetto citato di rifacimento dell'acquedotto di Carisolo, che possono confluire nel progetto in oggetto citato, GEAS S.p.A. si impegna a ricalcolare i relativi compensi in modo che non vi siano duplicazioni di costi a carico dell'amministrazione

Preso atto altresì che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. xx di data odierna è stata espressa la volontà dell'Amministrazione comunale di addivenire alla stipula dell'atto d'obbligo con il M.I.T. e contestuale accettazione del finanziamento dell'intervento in parola a valere sul PNRR - M2C4 Investimento 4.2 “Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e il monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

- con nota prot. n. 1924 di data 29.05.2024 agli atti sub prot. n. 2849 di data 29.5.2024 il BIM Sarca, Mincio, Garda con sede in Tione di Trento comunicava ai Comuni l'anticipazione dell'apertura del piano triennale OOPP 2025/2027 per il finanziamento degli incarichi tecnici relativi agli interventi sugli acquedotti finanziati a valere sul PNRR. A seguito di Ns. nota di risposta prot. n. 2885 di data 30.05.2024 recante importo di € 216.558,97, il BIM con deliberazione dell'Assemblea generale n. 11 dd. 11.06.2024 ha approvato l'anticipo al 2024 del nuovo piano triennale opere pubbliche 2025/2027 a favore dei Comuni del BIM Sarca, Mincio, Garda (decreto MIT 203 dd. 06.05.2024) con assegnazione al Comune di Carisolo dell'intero importo richiesto

- con nota prot. n. 4098 di data 31.07.2024 a firma del RUP interno dell'Amministrazione comunale sono state rese considerazioni in merito all'affidamento di attività strumentali a GEAS Spa per l'intervento di cui all'oggetto che conclude per la congruità economica dell'affidamento in-house a Geas Spa

Ritenuto pertanto necessario dare luogo alla stipula della “Convenzione” di cui all'oggetto, in quanto basata sui presupposti di fatto e di diritto alla base della presente deliberazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 ter della L.P. 2/2016, è stato individuato con decreto sindacale n. 2/2024 di data 03/07/2024 (prot. n. 3598) quale RUP interno dell'Amministrazione comunale il segretario comunale de Stanchina dott. Alberto;

Preso atto che GEAS S.p.A. con l'approvazione e sottoscrizione della convenzione in parola assume il ruolo di RUP per la fase di affidamento ed esecuzione degli incarichi affidategli e si impegna al supporto al RUP (interno) dell'Amministrazione nell'espletamento dei propri compiti.

Visto che sulla proposta di deliberazione:

- è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica, in relazione alle proprie competenze, da parte del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

- è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, compresa l'attestazione di copertura finanziaria, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2

Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, l'allegato A/ Convenzione per l'affidamento, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, alla società in – house Giudicarie Energia Acqua Servizi Spa (in sigla “Geas” Spa)” dei servizi relativi alla “progettazione esecutiva concernente la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la

digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, nel Comune di Carisolo", composta da n. 9 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale- CUP: D58BH22001710006, CIG: affidamento Società in house: B2AE73C87C

2. di dare atto che la convenzione di cui al precedente punto 1. si concluderà con l'approvazione del progetto esecutivo da parte del comune e che il corrispettivo ammonta a complessivi € 189.867,50.= (oneri previdenziali e fiscali compresi).
3. di autorizzare il Sindaco p.t. alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1 in nome e per conto dell'Amministrazione comunale di Carisolo.
4. di dare atto che con decreto sindacale di data 03/07/2024 prot. n. 3598, è stato nominato RUP interno dell'Amministrazione comunale di Carisolo il segretario comunale de Stanchina dott. Alberto;
5. di prendere atto che GEAS S.p.A. con l'approvazione e sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1 assume il ruolo di RUP per la fase di affidamento ed esecuzione degli incarichi affidategli e si impegna al supporto del RUP dell'Amministrazione nell'espletamento dei propri compiti e servizi accessori.
6. di accettare, per le ragioni di cui in premessa, il contributo BIM per il finanziamento degli incarichi tecnici relativi agli interventi sugli acquedotti finanziati a valere sul PNRR, giusta deliberazione dell'Assemblea generale n. 11 dd. 11.06.2024 che ha approvato l'anticipo al 2024 del nuovo piano triennale opere pubbliche 2025/2027 a favore dei Comuni del BIM Sarca, Mincio, Garda (decreto MIT 203 dd. 06.05.2024) con assegnazione al Comune di Carisolo dell'intero importo di € 216.558,97.
7. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento prevista in complessivi presunti € 189.867,50.= (oneri fiscali e previdenziali compresi) alla missione 01, programma 08, capitolo 7870, conto P.F. 2.02.03.05.001 del bilancio di previsione 2024-2026, - esigibilità 2024
8. di demandare agli uffici competenti lo svolgimento di quanto connesso a dare esecuzione al presente provvedimento tra cui la richiesta di concessione contributo BIM sul fabbisogno di € 189.867,50.;
9. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 30 giorni., da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

Successivamente, su proposta del Sindaco, per le motivazioni di cui in premessa

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi,

d e l i b e r a

1. di dichiarare la presente **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Povinelli rag. Arturo

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
de Stanchina dott. Alberto

(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. de Stanchina Alberto